





**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CUC**  
**tra i Comuni di**

			
<i>Scoppito</i>	<i>Ocre</i>	<i>Barete</i>	<i>Fagnano Alto</i>

Schema di

**CONVENZIONE**

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE PROCEDURE  
DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**  
**Costituzione della Centrale Unica di Committenza**

L'anno duemilasedici (2016), il giorno sette (7) del mese di **Luglio** presso la sede del Comune di Scoppito,

### TRA

- il Comune di SCOPPITO, con sede legale in via Amiternum n. 38, c.f. 00183860667 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. MARCO GIUSTI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6 Luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di OCRE, con sede legale in via del Municipio n. 1, c.f. 80002850669 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. FAUSTO FRACASSI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6 Luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di BARETE, con sede legale in Piazza Duomo n. 1, c.f. 148360662 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. LEONARDO GATTUSO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6 Luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di FAGNANO ALTO, con sede legale in via Soschio n. 1, c.f. 00193030665 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. FRANCESCO D'AMORE, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 6 Luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge;

### PREMESSO CHE

- il Titolo I, capo V del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 33, comma 3-bis, del D.L.gs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) nel testo modificato dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito in Legge 23/06/2014, n. 89 così recita testualmente: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.L.gs. 15/03/2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accorto consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 07/04/2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dal Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione"*;
- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato

nell'art. 33, comma 3-bis del D.L.gs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della Legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "*accordi consortili*" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando, peraltro, la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 23-ter, primo comma, della Legge 11/08/2014, n. 114 di conversione del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha differito l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-bis del D.L.gs. n. 163/2006 al 1° gennaio 2015 per l'acquisizione di beni e servizi, e al 1° luglio 2015 per i lavori, mentre il comma 3 prevede la possibilità per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di effettuare procedure autonome di acquisto di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
- successivamente, l'art. 8, comma 3-ter della Legge 27 febbraio 2015 n. 11, modificando l'art. 23-ter, sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l'entrata in vigore della disposizione de qua, sia per i lavori che per i servizi e le forniture;
- da ultimo, l'art. 1, comma 169 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, ha previsto che "All'articolo

23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole “1° settembre 2015” sono sostituite dalle seguenti “1° novembre 2015”;

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazioni n. 3 del 25 febbraio 2015 e n. 11 del 23 settembre 2015, ha fornito chiarimenti ed orientamenti interpretativi ai soggetti destinatari della nuova disciplina in materia di acquisti aggregati/centralizzati, al fine di garantirne la corretta ed uniforme applicazione;
- il D.L.gs. 8 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ha abrogato con l’art. 217 il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- l’art. 37 del D.L.gs. n. 50/2016, in riferimento all’aggregazione e centralizzazione delle committenze, dispone “6. *Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.*

7. *Le centrali di committenza possono:*

a) *aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*

b) *stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;*

c) *gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.*

8. *Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.”;*

- l’art. 37 del D.L.gs. n. 50/2016, inoltre “1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.*

2. *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.”;*

- l’art. 38 del D.L.gs. n. 50/2016 dispone in riferimento Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza e recita testualmente “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del*

*sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione”;*

#### **CONSIDERATO CHE**

- fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (D.L.gs. 50/2016 art. 216 comma 10);
- i Comuni di *Scoppito, Ocre, Barete e Fagnano Alto*, tutti non capoluogo di provincia, intendono adempiere all'obbligo normativo di cui sopra costituendo una forma associativa tra i Comuni medesimi attraverso lo strumento della Convenzione prevista dall'art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E COSIDERATO TRA LE PARTI SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 D.L.gs. n. 267/2000 ha ad oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete in attuazione della disciplina dettata dagli articoli 37, 38 e 216 del D. L.gs. n. 50/2016;
2. L'esercizio associato della Centrale Unica di Committenza (CUC) riguarda tutte *le procedure di gara fatta eccezione per quelle che possono essere espletate ai sensi dell'art. 3. Comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016*. Restano, altresì, esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisti gestiti da CONSIP Spa o altro soggetto aggregatore di riferimento e ogni altra ipotesi in cui la normativa vigente lo consenta.
3. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni:
  - a) deliberazione del Consiglio Comunale di Scoppito n. 34 del 6 Luglio 2016;
  - b) deliberazione del Consiglio comunale di Ocre n. 12 del 6 Luglio 2016;
  - c) deliberazione del Consiglio comunale di Barete n. 12 del 6 Luglio 2016;
  - d) deliberazione del Consiglio comunale di Fagnano Alto n. 19 del 6 Luglio 2016;
4. La convenzione persegue le seguenti finalità:
  - a) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
  - b) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
  - c) di ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
  - d) maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
  - e) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
  - f) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del back-office pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
  - g) maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
  - h) maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
  - i) maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;

- j) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.
5. E' facoltà degli Enti aderenti chiedere alla CUC la gestione di procedimenti di gara anche per gli appalti esclusi dall'obbligo. L'organo di governo del Comune capofila decide in merito alla suddetta richiesta.
  6. Il servizio è dunque volto a favorire la celerità della procedura, l'ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici.

### **ART. 2 - Ambito territoriale**

1. L'ambito territoriale relativo alla costituzione della Centrale Unica di Committenza è individuato nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione anche a seguito della successiva adesione ai sensi del successivo art. 14.

### **ART. 3 - Comune Capofila**

1. Il Comune di Scoppito viene individuato quale Capofila e delegato ad esercitare le funzioni amministrative e servizi in materia di Centrale Unica di Committenza e provvede alla nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza sentita la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 11.
2. Al fine di garantire la necessaria funzionalità della CUC si stabilisce di attribuire a un dipendente del Comune capofila la responsabilità e la direzione della CUC, dotato di autonomia decisionale negli ambiti tecnici ed operativi.
3. Il Responsabile della CUC è nominato tra i dipendenti inquadrati nell'area della dirigenza/Responsabile del Servizio, in conformità alla macrostruttura del Comune capofila approvata dall'organo di governo.
4. Il Responsabile della CUC è individuato quale responsabile degli atti posti in essere dalla CUC nell'ambito della gestione delle procedure di aggiudicazione svolte per conto dei comuni aderenti.

### **ART. 4 – Ambito di operatività della CUC**

1. La CUC opera, nel rispetto della presente Convenzione sottoscritta dai propri rappresentanti secondo l'organizzazione dei singoli enti, tramite l'Ufficio Unico di Committenza (U.U.C.).
2. Sono devolute alla CUC tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con esclusione degli acquisti che i singoli Comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altri soggetti aggregatori e centrali di committenza di riferimento e il mercato elettronico della pubblica amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. I singoli Comuni convenzionati potranno, altresì in conformità a quanto prescritto all'art. 37, comma 1, del D.L.gs. n. 50/2016, agire autonomamente tramite i propri uffici, per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
4. La struttura organizzativa costituita presso il Comune di Scoppito per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza, con particolare riguardo:
  - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
  - c) ai riferimenti fiscali;
  - d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).
5. I singoli Comuni convenzionati sono ad ogni effetto Stazioni Appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

#### **ART. 5 – Profili organizzativi generali della Centrale Unica di Committenza**

1. La presente convenzione comporta la costituzione di un'aggregazione di enti che opera avvalendosi della struttura, dei beni strumentali e del personale già in dotazione dell'ente capofila e/o degli Enti aderenti.
2. Le modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi adottate dalla CUC dovranno essere in linea con le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in ciascun ente convenzionato.
3. Gli Enti aderenti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro finalizzato ad uniformare i regolamenti e le procedure vigenti in ciascun ente nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. I Comuni si impegnano, altresì, ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato. A tal fine ciascun Comune si impegna ad indicare un referente cui la CUC potrà fare riferimento.
5. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della CUC, i Comuni sono tenuti a comunicare trimestralmente al Responsabile della CUC i fabbisogni di lavori, beni e servizi riferiti al rispettivo ente.
6. Spetta al Comune capofila la rappresentanza processuale in relazione agli eventuali contenziosi incorsi in relazione alle attività poste in essere dalla CUC per conto dei Comuni aderenti.
7. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico al Comune interessato.

#### **ART. 6 - Funzioni, attività, servizi conferiti e procedimenti di competenza dell'Ente delegato**

1. Il Comune di Scoppito, nello svolgere le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara ed in particolare:
  - a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
  - b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
  - c) collabora nella redazione dei capitolati di appalto;
  - d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
  - e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
  - f) recepisce dall'Ente aderente in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
  - g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
  - h) nelle procedure in economia l'elenco delle ditte da invitare è formato dal RUP per la fase di progettazione dell'appalto;

- i) nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando l'individuazione delle ditte da consultare è effettuata dal RUP per la fase di progettazione dell'appalto;
  - j) le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure di gara sono anticipate dall'Ente nell'interesse del quale essa viene svolta, fermo restando l'ipotesi di rimborso a carico dell'aggiudicatario previsto dalla vigente normativa. In caso di diserzione o annullamento della gara, le spese di pubblicità resteranno a carico dell'ente che le ha anticipate;
  - k) nel caso di procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, il Seggio di gara sarà composto dal Responsabile della CUC e da due testimoni. Nel caso di procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvede alla nomina della commissione il Responsabile della CUC, individuando come componenti anche funzionari del Comune interessato alla gara;
  - l) le spese relative alla Commissione sono assunte dal Comune interessato alla gara;
  - m) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - n) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva,
  - o) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  - p) spettano alla CUC la trasmissione delle comunicazioni ai fini dell'aggiudicazione e la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione le cui eventuali spese sono a carico dell'Ente nel cui interesse viene svolta la gara fatte salve le ipotesi di rimborso a carico dell'aggiudicatario previste dalla vigente normativa;
  - q) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
  - r) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
  - s) i provvedimenti adottati dalla CUC sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni convenzionati.
2. Le procedure si svolgeranno come di seguito:
- a) la CUC, previa verifica sommaria della documentazione tecnica ricevuta (progetto, capitolato ecc.) procede a formulare il bando o la lettera di invito, il disciplinare di gara e quant'altro necessario ad avviare la procedura di gara entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della determina a contrarre curandone lo svolgimento. Qualora, a giudizio della CUC, gli elaborati progettuali necessitino di modifiche, la CUC invita l'ente aderente ad effettuare le variazioni e, in tal caso, il termine di cui al periodo precedente resta sospeso e riprendere a decorrere dalla ricezione della determinazione di modifica;
  - b) completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale/determina di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
  - c) la Centrale Unica di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.



## **ART. 7 - Funzioni ed attività di competenza dei singoli Comuni**

1. Fermo restanti i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
  - a) l'acquisizione del codice CUP;
  - b) il rimborso alla CUC del contributo ANAC;
  - c) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
  - d) la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
  - e) l'adozione della determina a contrattare;
  - f) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
  - g) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi;
  - h) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti lavori;
  - i) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
  - j) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
  - k) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste;
2. I Comuni aderenti possono delegare alla Centrale Unica di Committenza l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
3. L'Ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).
4. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale Unica di Committenza riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice fermo restando quanto già precisato al precedente art. 6, comma 1, lett. k). Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.

## **ART. 8 – Dotazioni organiche**

1. Le funzioni amministrative concernenti la gestione della presente delega saranno esercitate nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici/ Tecnico del Comune di SCOPPITO, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dei Comuni di Ocre, Barete, Fagnano Alto e di altri Enti che aderiranno alla Centrale Unica di Committenza di cui alla presente convenzione ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14.
2. Il personale dipendente degli Enti convenzionati al quale sarà richiesta collaborazione dall'Ufficio Unico della Centrale di Committenza dovrà essere funzionale alla sua organizzazione e, comunque, dovrà tenere conto degli orari degli enti aderenti, salvaguardando

in ogni caso, l'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie dell'ufficio comunale di appartenenza.

3. Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

#### **ART. 9 – Risorse finanziarie – Fondo funzionamento CUC**

1. Le spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza saranno interamente sostenute/anticipate dal Comune Capofila.
2. Il Comune aderente contribuisce alle spese di gestione delle attività della CUC, provvedendo ad individuarle preventivamente:
  - nei quadri economici di progetto alla voce “Spese generali- Fondo CUC”;
  - oneri connessi alla gara con imputazione sulle voci del bilancio comunale.
3. I Comuni aderenti corrisponderanno al Comune Capofila, a titolo di concorso nelle spese di cui al comma 1, gli importi come da prospetto che segue:
  - Euro 40,00 per importi fino a euro 500,00;
  - Euro 55,00 per importi fino a euro 1.000,00;
  - 0,50% per importi da 1.001,00 fino a euro 40.000,00 (nella parte eccedente i 1.000,00);
  - 0,38% per importi da 40.001,00 a 100.000,00 (nella parte eccedente i 40.000,00);
  - 0,27% per importi da 100.001,00 a 500.000,00 (nella parte eccedente i 100.000,00);
  - 0,17% per importi da 500.001,00 a 1.000.000,00 (nella parte eccedente i 500.000,00);
  - 0,09% per importi da 1.000.001,00 a 3.000.000,00 (nella parte eccedente i 1.000.000,00);
  - 0,04% per importi superiori a 3.000.001,00 (nella parte eccedente i 3.000.000,00) con un tetto massimo di euro 6.000,00;
4. Le “Spese generali Oneri connessi alla gara” sono preventivamente quantificate e riportate nei quadri economici, quale contributo per le spese “vive” connesse alla gara.
5. In caso di gara deserta o non aggiudicata i Comuni aderenti corrisponderanno al Comune Capofila un importo ridotto di due terzi.
6. Le eventuali spese relative al contributo ANAC e alle forme di pubblicità legale previste dal codice dei contratti, sono poste a carico del Comune per conto del quale è indetta la procedura di gara.
7. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti alla copertura totale delle complessive spese della CUC i costi non coperti dalle entrate come sopra determinate sono a carico degli Enti aderenti sulla base delle seguenti quote:
  - 25% in base al numero degli abitanti;
  - 50% in base all'importo delle gare espletate;
  - 25% in base al numero delle gare.

#### **ART. 10 – Destinazione e ripartizione del fondo CUC**

1. Il fondo costituito sulla base della contribuzione che i Comuni aderenti sono tenuti a versare con riferimento al precedente art. 9 e destinato al funzionamento della CUC ed è così suddiviso:
  - nella misura del 30% forfetariamente determinata a rimborsare le spese generali sostenute dalla SUA (attività di protocollazione utenze telefoniche/fax, spese postali; rimborso spese viaggi, ecc);
  - nella misura del 30% da rendicontare per corsi di formazione del personale CUC aggiornamenti del software – hardware strutture informatiche gestione portali internet, testi, riviste cancelleria arredi e quanto altro necessario al funzionamento della struttura;
  - nella misura del 40% da rendicontare per concorrere al finanziamento della spesa per il

personale sostenuta per il funzionamento della CUC (indennità, rimborso spese viaggio, spese commissione di gara, altri oneri spettanti in conformità alle vigenti disposizioni legislative inerenti il personale, ecc.);

2. La CUC provvederà a rendicontare le spese effettuate, suddivise per Comune aderente, entro il mese di marzo con riferimento alle procedure concluse nell'anno precedente.
3. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ai Comuni aderenti secondo le stesse modalità di cui al precedente art. 9, comma 7.

#### **ART. 11 – Forme di consultazione**

1. Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato alla Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza dei Comuni aderenti.
2. Su proposta della Conferenza dei Sindaci e previa motivata proposta del Responsabile della CUC vengono delegate alle singole Giunta Comunali degli Enti aderenti che previa congiunta deliberazione possono procedere a modifiche dei precedenti artt. 9 e 10.

#### **ART. 12 – Mezzi e costi della gestione associata**

1. La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre a cui normative vigenti impongano tagli o contingentamenti.

#### **ART. 13 - Decorrenza durata**

1. La presente convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione da parte di **almeno due Comuni** e progressivamente, previa necessaria sottoscrizione, anche per i Comuni aderenti.
2. La convenzione avrà la durata **a tempo indeterminato** trattandosi di forma di gestione associata imposta per legge.

#### **ART. 14 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dalla Convenzione**

1. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla presente convenzione, previa l'approvazione della presente Convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione, previa deliberazione di accettazione della Giunta Comunale del Comune Capofila. Il legale rappresentante del nuovo Ente aderente sottoscrive la presente convenzione.
2. Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni associati. Il recesso ha effetto dal 1° giorno del secondo mese successivo.
3. L'accordo può essere sciolto, altresì, in qualunque momento se, stabilito di comune accordo tra tutti gli enti aderenti mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. In tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1° giorno del quarto mese successivo.

### **ART. 15 – Controversie**

1. Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci.
2. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
3. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

### **ART. 16 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.

### **ART. 17 – Accesso agli atti e tutela della privacy**

1. L'accesso agli atti dei procedimenti curati dalla CUC è consentito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore adottato dal Comune di Scoppito, nonché dalla normativa di riferimento.
2. I dati di cui la CUC verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui al presente regolamento saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gare, compresi atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore adottato dal Comune di Scoppito, nonché dalla normativa di riferimento.

### **ART. 18 - Disposizioni finali**

1. La presente convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con delibere consiliari dei Comuni aderenti.
2. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La presente convenzione verrà inserita nell'elenco dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.L.gs. n. 33/2013.
4. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata b, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Scoppito li \_\_\_\_\_

Firme :

Il Sindaco del Comune di Scoppito: Marco Giusti

\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Ocre: Fausto Fracassi

---

Il Sindaco del Comune di Barete: Leonardo Gattuso

---

Il Sindaco del Comune di Fagnano Alto: Francesco D'Amore

---